IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 662, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha inserito i commi da 2-*bis* a 2-*undecies* all'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ed in particolare il:

comma 2-*bis* che prevede che gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO – Asset Management Company S.p.A.;

comma 2-*ter* che prevede che l'affidamento di cui al comma 2-*bis* può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate – Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

comma 2-*quiquies* che prevede che l'AMCO – Asset Management Company S.p.A. provveda alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-*undecies*;

comma 2-*sexies* che prevede che per le finalità di cui al comma 2-quater, l'AMCO – Asset Management Company S.p.A. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-*undecies*;

comma 2-*septies* che prevede che per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-*undecies*, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva;

comma 2-*octies* che prevede che, per le attività di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*speties*, l'AMCO – Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-*nonies*, da selezionarsi a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, assicurando il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettuando un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse;

comma 2-*nonies* che prevede che i soggetti affidatari dell'attività di riscossione di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*septies* sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-*undecies* e in particolare: dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo; della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente; della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato; della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

comma 2-*undecies* secondo cui con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*decies*».

Visti gli articoli 52 e 53 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 recante l'individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.

Visto il Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 aprile 2022 n. 101 recante il Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Visto il [•].

Tenuto conto del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del [•].

Considerato che l'affidamento all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. delle attività qui in questione è finalizzato a porre rimedio alla significativa e generalizzata inefficienza dell'attività di riscossione dei tributi locali nella sua attuale configurazione; risponde, pertanto ad un rilevante interesse pubblico a garantire un efficientamento ed una razionalizzazione delle attività di riscossione dei tributi locali e, di conseguenza, anche di tutte le attività connesse a quella di riscossione e consiste, quindi, nell'attribuzione all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. di un obbligo di servizio pubblico (servizio di interesse economico generale).

EMANA IL SEGUENTE DECRETO

Articolo 1 - Affidamento ad AMCO del Servizio relativo alle Attività di Riscossione

1. Gli enti locali possono affidare ad AMCO la riscossione [coattiva]:

a) delle entrate tributarie di cui al Titolo 1, tipologia 101, dell'Allegato 9 al Decreto legislativo 11 marzo 2011, n. 118;
b) delle entrate patrimoniali di cui al Titolo 3 dell'Allegato 9 al Decreto legislativo 11 marzo 2011, n. 118;
c) in presenza di nuovi circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, dei singoli carichi già affidati all'Agenzia delle entrate – Riscossione e da questa discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. In tali circostanze, l'ente locale è tenuto a indicare tali elementi nella delibera di affidamento.

2. L'affidamento delle attività di riscossione [coattiva] ad AMCO ha una durata minima di 5 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di affidamento da parte dell'ente locale. L'affidamento è rinnovabile per un ulteriore periodo di almeno 5 anni, d'intesa tra l'ente locale e AMCO.

3. L'esercizio delle attività di riscossione [coattiva] affidate dagli enti locali ad AMCO ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto costituisce un servizio di interesse economico generale, attribuito e svolto in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato. Tale esercizio, in particolare, persegue obiettivi di miglioramento della riscossione, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il miglioramento della qualità e della tempestività delle attività di recupero, anche mediante l'ottimizzazione dei tempi di lavorazione dei carichi affidati e l'adozione di metodologie operative idonee a massimizzare il recupero dei crediti in relazione alla loro natura;
b) il rafforzamento dei presìdi di monitoraggio e rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza e tracciabilità di cui al presente decreto;
c) la tutela dei diritti dei debitori e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, anche attraverso la riduzione dei tassi di inesigibilità dei carichi affidati.

4. Al fine di effettuare le attività di cui all'art. 2, commi 2 *bis* e ss. del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 nonché dal presente Decreto, ad AMCO e agli operatori privati selezionati ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto sono attribuiti, per la durata dell'affidamento, i poteri di cui al titolo VI e all'articolo 224 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, nonché i poteri di cui al comma 791 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di accesso ai dati.

5. Le attività di riscossione affidate ad AMCO e le ulteriori attività svolte da AMCO ai sensi del presente Decreto, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui all'art. 2, comma 2-*octies* del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 193, di cui si avvale AMCO restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e delle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2 – Affidamento obbligatorio delle Attività di Riscossione [coattiva] ad AMCO

1. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, l'affidamento ad AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali diviene obbligatorio qualora, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, relativamente alla somma delle entrate del Titolo 1, tipologia 101, e del Titolo 3, di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia stata registrata una percentuale di riscossione in conto residui inferiore alla soglia del [17,5] per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione [coattiva] registrate degli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza dei contratti in essere. Tale soglia è determinata quale rapporto tra la media del valore complessivo annualmente riscosso e il valore delle entrate oggetto di riscossione. La predetta soglia è soggetta ad aggiornamento con cadenza [almeno triennale] mediante decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città.

2. Ai fini del comma precedente, gli enti locali sono obbligatoriamente tenuti a verificare, entro il [novantesimo] giorno dal termine dei contratti stipulati con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, il tasso di riscossione della somma delle entrate del Titolo 1, tipologia 101, e del Titolo 3, di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed a trasmettere tale dato al [MEF/AMCO], nonché a pubblicare tale dato all'interno del proprio sito web istituzionale, entro il [quindicesimo] giorno decorrente dall'effettuazione di tale verificare.

3. Al ricorrere delle condizioni di cui ai commi precedenti, l'ente locale deve adottare la delibera di affidamento di cui all'articolo 4 del presente decreto entro il [trentesimo] giorno decorrente dall'effettuazione della verifica di cui al comma 2.

4. L'affidamento obbligatorio di cui al comma 2-*septies* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 193, ha ad oggetto la totalità delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente, [nonché i singoli carichi già affidati all'Agenzia delle entrate – Riscossione e da questa discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.]

5. Qualora un ente locale abbia registrato percentuali di riscossione inferiori a quelle di cui al comma 1 del presente articolo e,

a) non abbia proceduto all'affidamento di cui all'art. 2-*septies* del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 entro il termine prescritto; o
b) non abbia effettuato tutti i dovuti e necessari adempimenti per rendere pienamente effettivo ed operativo l'affidamento di cui all'art. 2-*septies* del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193; o
c) non abbia posto in essere la verifica dei propri tassi di riscossione ai sensi del precedente comma [•]; o
d) non abbia adempiuto agli obblighi di trasmissione e pubblicità di cui al precedente comma [•],

è operata, a decorrere dall'anno successivo, una riduzione della quota delle risorse spettanti all'ente locale a valere sul Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-*ter*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella misura del [•] per cento.

6. Al ricorrere delle condizioni di cui al precedente comma 1, gli enti locali possono altresì affidare ad AMCO le attività propedeutiche alla riscossione [coattiva].

Articolo 3 – Costituzione e funzionamento del patrimonio destinato di AMCO

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* e 2-*ter,* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e del presente decreto, AMCO può costituire, con deliberazione del proprio organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati in via esclusiva all'attività di riscossione [coattiva] oggetto di affidamento da parte degli enti locali.

2. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione, sono aperti uno o più conti correnti dedicati, sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative all'attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario.

3. AMCO assicura, nell'ambito della gestione dei patrimoni destinati e delle relative attività di riscossione affidate alla stessa, l'assenza di conflitti di interesse tra le proprie funzioni, organi e dipendenti di cui si avvale.

Articolo 4 – Partecipazione degli Enti locali al patrimonio destinato

1. L'affidamento di cui all'articolo 1 del presente decreto da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di conferimento del mandato di gestione deve recare gli elementi prescritti dal presente decreto e conformarsi alle relative disposizioni.

2. A fronte del conferimento del mandato di gestione di cui al comma 1, gli enti locali ricevono da AMCO strumenti finanziari partecipativi, emessi a valere sul patrimonio destinato e regolati dalla delibera dell'organo

di amministrazione di AMCO ai sensi del presente decreto. Gli strumenti finanziari partecipativi conferiscono agli enti locali diritti amministrativi relativi all'informativa periodica sull'andamento della gestione e il potere di monitoraggio e controllo sull'esecuzione del singolo incarico, secondo modalità idonee a garantire la trasparenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche.

3. Gli strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente comma conferiscono agli enti locali diritti patrimoniali che riconoscono agli stessi il diritto a ricevere il rendimento in eccesso rispetto al margine di utile ragionevole come disciplinato dall'articolo 10 del presente decreto.

Articolo 5 – Rendicontazione verso gli Enti locali

1. AMCO provvede alla rendicontazione periodica a favore di ciascun ente locale affidatario dei flussi di cassa e dei risultati della gestione, attraverso flussi informativi standardizzati e piattaforme telematiche dedicate. La rendicontazione, trasmessa con cadenza almeno annuale, include informazioni dettagliate su:

a) le somme incassate, ripartite per tipologia di entrata e anno di riferimento;
b) lo stato di avanzamento delle procedure di recupero attivate;
c) criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione di cui all'articolo 1 del presente decreto;
d) ogni altro dato o informazione rilevante per consentire all'ente locale la verifica della corretta gestione da parte di AMCO dell'affidamento.

Articolo 6 – Selezione degli operatori incaricati da AMCO

1. Per lo svolgimento delle attività di riscossione, AMCO si avvale degli operatori privati di cui all'art. 2, comma 2-*octies* del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 193, selezionati mediante una o più procedure competitive, svolte nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. La disciplina di gara provvede all'aggregazione e alla definizione di lotti ai fini della selezione degli operatori privati per lo svolgimento delle attività di riscossione [coattiva] nonché, in conformità alle previsioni del presente decreto, alla indicazione dei criteri di selezione degli operatori, delle modalità di svolgimento della procedura competitiva, dei requisiti di partecipazione, dei criteri di valutazione, e delle condizioni contrattuali applicabili ai rapporti tra AMCO con gli operatori selezionati.

2. Ai fini dell'efficienza operativa e della massimizzazione dei risultati, l'aggregazione in lotti avviene sulla base di criteri che tengono conto dell'ambito territoriale, della dimensione demografica, della tipologia di ente locale affidante, della capacità di attuare procedure di recupero nel rispetto dei diritti dei debitori. La selezione degli operatori può avvenire anche mediante la modalità dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Per l'espletamento delle procedure competitive di cui al presente articolo, AMCO può avvalersi di uno o più soggetti terzi in possesso della qualifica di centrale di committenza di cui all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Qualora AMCO si avvalga di una centrale di committenza per lo svolgimento delle procedure di gara, la disciplina di gara è definita d'intesa tra AMCO e la centrale di committenza. I rapporti tra AMCO e la centrale di committenza sono disciplinati mediante apposita convenzione, che individua le rispettive competenze, le modalità di collaborazione e i termini per la definizione congiunta degli atti di gara, nel rispetto delle funzioni attribuite ad AMCO dall'art. 2, commi 2 *bis* e ss. del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 nonché dal presente Decreto.

4. Fatte salve le ulteriori previsioni del bando di gara, alla procedura sono ammessi a partecipare i soggetti iscritti alla sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che dimostrano il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

a) solidità patrimoniale e finanziaria, idonea a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;
b) comprovata capacità di gestione di affidamenti del servizio di riscossione aventi ad oggetto l'attività di riscossione conferiti da enti locali situati in differenti aree geografiche del territorio nazionale;
c) presentazione di idonee garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni assunte;
d) capacità organizzativa, tecnologica e operativa commisurata alla natura e all'entità delle attività da svolgere;
e) disponibilità di sistemi informatici avanzati, conformi ai requisiti di interoperabilità di cui all'articolo 11 del presente decreto, e di un organico di personale qualificato e numericamente adeguato, con comprovata esperienza nel settore della riscossione dei tributi locali;
f) capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
g) dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante idonei presìdi organizzativi e contabili interni, la separazione delle attività svolte per conto di AMCO;
h) assenza di conflitti d'interesse, con particolare riferimento alle posizioni di soggetti che risultino debitori nei confronti di più creditori;
i) [•].

5. Gli operatori che intendano partecipare alle procedure competitive sono tenuti a dichiarare, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, l'insussistenza di conflitti di interessi, attuali o potenziali, in relazione alle attività oggetto di affidamento e a comunicare tempestivamente qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa determinare o far sorgere situazioni di conflitto di interessi. AMCO adotta misure per prevenire, gestire e, ove necessario, rimuovere situazioni di conflitto, inclusa la revoca dell'affidamento.

Articolo 7 – Rapporti tra AMCO e gli operatori privati

1. I rapporti tra AMCO e gli operatori privati aggiudicatari della procedura di cui all'articolo 6 del presente decreto sono regolati da contratti-tipo predisposti da AMCO in conformità al presente decreto, che prevedono:

a) obblighi di servizio e livelli di *performance*, inclusi i *target* di recupero e i tempi medi di lavorazione;
b) obblighi di rendicontazione periodica dei flussi di cassa e dei risultati, nonché tracciabilità e conservazione dei dati;
c) presìdi di *compliance* normativa, protezione dei dati e sicurezza informatica;
d) clausole di monitoraggio, audit, ispezione e rimedi, ivi inclusi meccanismi di correzione e risoluzione in caso di inadempimenti o scostamenti dagli obiettivi;
e) divieti e mitigazioni dei conflitti d'interesse;
f) durate contrattuali coerenti con gli obiettivi di continuità;
g) effetti della risoluzione e revoca, in conformità all'art. 9 del presente decreto;
h) [penali];
i) [•].

2. Al fine di garantire condizioni di parità concorrenziale tra gli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, AMCO adotta e mantiene adeguati presìdi organizzativi volti ad assicurare:

a) la piena separazione tra le attività riconducibili ai patrimoni destinati di cui al comma 2-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 e l'attività propria di AMCO e delle sue controllate che partecipano alle procedure competitive di cui al presente decreto;
b) la separazione funzionale e operativa delle strutture aziendali dedicate alla gestione dei patrimoni destinati e delle procedure competitive rispetto a quelle preposte alla direzione, al coordinamento e alla supervisione delle società controllate partecipanti alle procedure competitive;
c) l'individuazione di un responsabile della funzione di *compliance*, o di altro soggetto dotato di analoga indipendenza, incaricato di vigilare sul rispetto delle misure di separazione e di riferire periodicamente all'organo di amministrazione.

Articolo 8 – Coordinamento e monitoraggio delle attività di riscossione da parte di AMCO

1. AMCO assicura il coordinamento strategico e operativo delle procedure di riscossione affidate ai sensi del presente decreto e monitora le attività svolte dagli operatori privati al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità dell'azione di recupero, nonché il rispetto delle previsioni contenute nella delibera di affidamento del mandato di gestione da parte degli enti locali, delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa vigente.

2. AMCO realizza l'attività di coordinamento e monitoraggio anche attraverso:

a) l'adozione di linee guida operative e indirizzi strategici comuni contenenti obiettivi, perimetro, scadenze, *standard* di servizio, livelli minimi di qualità, metriche di *performance*, obblighi informativi e presìdi di rischio;
b) l'adozione di modelli operativi e procedurali allineati alle linee guida operative e agli indirizzi strategici comuni definiti;
c) la messa a disposizione di una piattaforma di coordinamento delle attività integrata, dove necessario, con dati e flussi informativi da parte degli operatori privati e degli enti locali;
d) l'istituzione di una funzione centrale di coordinamento con responsabilità di indirizzo, armonizzazione delle procedure, monitoraggio e verifica della corretta operatività degli operatori e verifica della coerenza operativa tra operatori;
e) l'individuazione dei presìdi di controllo di primo e secondo livello, inclusi controlli a campione e sistematici;
f) [•].

Commentato [CSL1]: Ci sembra una ripetizione del punto precedente

3. Al fine di effettuare le attività di cui all'art. 2, commi 2 *bis* e ss. del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 nonché dal presente Decreto, ad AMCO e agli operatori privati selezionati ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto sono attribuiti, per la durata dell'affidamento, i poteri di cui al titolo VI e all'articolo 224 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, nonché i poteri di cui al comma 791 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di accesso ai dati.

Articolo 9 – Risoluzione e revoca dell'affidamento

1. La risoluzione per inadempimento dell'operatore privato agli obblighi previsti dal contratto sottoscritto tra esso ed AMCO, dalle linee guida operative adottate da AMCO o dalla normativa vigente è disciplinata dagli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. La risoluzione è comunque disposta in caso di cancellazione, sospensione o decadenza dell'operatore privato dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ovvero negli altri casi in cui l'operatore privato perda uno dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2. Costituiscono altresì cause obbligatorie di risoluzione l'apertura di procedure concorsuali a carico dell'operatore privato o altre situazioni di insolvenza che ne pregiudichino la solidità finanziaria e la capacità di adempiere agli obblighi assunti. È facoltà di AMCO, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, revocare l'affidamento agli operatori privati.

3. Qualora l'ente locale abbia affidato la riscossione coattiva delle proprie entrate all'Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, per l'affidamento ad AMCO della riscossione coattiva, l'ente locale delibera la revoca di tale affidamento all'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestualmente alla adozione della delibera di affidamento ad AMCO del servizio di riscossione e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate – Riscossione. È in ogni caso obbligo dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di mettere a disposizione di AMCO tutte le informazioni, dati e documenti in suo possesso al fine di proseguire o avviare le procedure di riscossione coattiva da essa precedentemente gestite.

Articolo 10 – Oneri di riscossione

1. La remunerazione dovuta dall'ente locale ad AMCO per le attività ad essa affidate ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto è determinata secondo criteri che incentivano il miglioramento della riscossione ed è commisurata alla percentuale di riscossione effettivamente conseguita [relativamente alla singola [tipologia di entrata (lista di carico)] affidata]. La remunerazione è determinata dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni e non può eccedere:

a) una quota pari all'1 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra lo [0] per cento ed il [7,99] per cento delle entrate affidate;
b) una quota pari al 9 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra l'[8] per cento ed il [14,99] per cento delle entrate affidate;
c) una quota pari all'11 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra il [15] per cento ed il [19,99] per cento delle entrate affidate;
d) una quota pari al 13 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra il [20] per cento ed il [24,99] per cento delle entrate affidate;
e) una quota pari al 15 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra il [25] per cento ed il [29,99] per cento delle entrate affidate;
f) una quota pari al 17 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra il [30] per cento ed il [49,99] per cento delle entrate affidate;
g) una quota pari al 19 per cento delle somme riscosse se il tasso di riscossione è compreso tra il [50] per cento ed il [100] per cento delle entrate affidate.

2. In caso di affidamento della gestione dei carichi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) del presente decreto, la quota di remunerazione prevista ai sensi del precedente comma 1 è pari al 17 per cento delle somme riscosse, indipendentemente dal tasso di riscossione registrato.

3. Dalla remunerazione calcolata ai sensi del precedente comma 1, AMCO è tenuta a corrispondere una quota, determinata in esito alla procedura competitiva di cui all'articolo 6 del presente decreto all'operatore privato selezionato ai sensi del medesimo articolo 6, trattenendo una quota non inferiore al [17,5] per cento in modo da coprire i propri costi di gestione, di coordinamento e monitoraggio connessi all'esecuzione del mandato di cui all'articolo 1 del presente decreto ed includere un margine di utile ragionevole che sarà utilizzato da AMCO anche per l'efficientamento delle proprie attività connesse ai mandati di gestione delle entrate affidategli dagli enti locali. Le modalità di calcolo del margine di utile ragionevole è individuato [•][***da completare***].

4. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lett. b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 restano a carico del debitore.

5. Le somme riscosse ed incassate da AMCO sono riversate all'ente locale affidante al netto:

a) della remunerazione spettante ad AMCO, come calcolata ai sensi del precedente comma 1,
b) [qualora l'attività di riscossione effettuata nei confronti del debitore non abbia prodotto esito positivo] [*da definire*] delle spese di elaborazione e di notifica degli atti relativi all'attività di riscossione [coattiva] e delle eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, come determinati ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023;
c) [qualora l'attività di riscossione effettuata nei confronti del debitore abbia prodotto esito positivo] [*da definire*] delle spese di elaborazione e di notifica degli atti relativi all'attività di riscossione [coattiva], delle spese relative alle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, come determinati ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023.

Articolo 11 – Interoperabilità dei sistemi informatici

1. I sistemi informatici di AMCO, degli operatori incaricati e degli enti locali devono assicurare la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione degli operatori privati ai sensi dell'art. 6 del presente decreto.

2. AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione devono garantirne l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.

ART. 1, comma 662, Legge 30 dicembre 2025, n. 199

All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO – Asset management company S.p.A.

2-*ter*. L'affidamento di cui al comma 2-*bis* può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

2-*quater*. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare al- l'AMCO – Asset Management Company S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-*quinquies* a 2-*undecies*.

2-*quinquies*. L'AMCO – Asset Management Company S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-*bis* che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-*undecies*.

2-sexies. Per le finalità di cui al comma 2-*quater*, l'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-*undecies*. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è deposi tata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-*bis* e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-*undecies*, diviene obbligatorio il ricorso al- l'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. per la riscossione coattiva.

2-octies. Per le attività di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*septies*, l'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-*novies*, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

2-novies. I soggetti affidatari dell'attività di riscossione di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*septies* sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-*undecies* e in particolare:

a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;
b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e

di personale qualificato e numericamente adeguato;

d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-*bis* a 2-*novies*, all'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

2-*undecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*decies*."